

toposto alla nostra ratifica si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e quelle dell'Uzbekistan, nel contesto della più generale cooperazione fra i due paesi, prevista dal Trattato di amicizia e cooperazione concluso a Tashkent il 17 settembre 1997.

L'Accordo è strutturato secondo una formulazione ricorrente in intese di analogo contenuto, stipulate con altri paesi. I principi sui quali si baserà la cooperazione tra Italia e Uzbekistan, nel campo della difesa, saranno quelli di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco, nel rispetto della legislazione in vigore nei rispettivi paesi ed in conformità con gli impegni internazionali da essi assunti.

I settori primari di cooperazione saranno quelli dell'organizzazione e del funzionamento delle Forze armate, dell'amministrazione e della gestione del personale e dell'addestramento del personale militare. Le parti, inoltre, si consulteranno per tutto ciò che riguarda la politica della difesa e della sicurezza, la cooperazione di interscambio ed il transito di materiale d'armamento, nonché l'attività umanitaria. L'Accordo promuove un'attività di dialogo e di confronto culturale, con partecipazione a manifestazioni e a scambi di visite ufficiali ed incontri di lavoro da parte di delegazioni ufficiali dei ministri della difesa e delle Forze armate.

È, inoltre, prevista la partecipazione ad esercitazioni militari, nel contesto del programma di partenariato per la pace. Periodicamente potranno tenersi consultazioni dei rappresentanti delle parti dirette, al fine di concordare programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, potrà essere istituito un comitato paritetico per promuovere la cooperazione nel settore del materiale della difesa. La disciplina delle questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiale di armamento è stata coordinata con quanto disposto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola appunto l'esportazione di materiale d'armamento.

L'Accordo in esame disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti

e dei materiali classificati secondo le norme previste nei due paesi. Viene, inoltre, specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto delle parti cedenti, né utilizzate a danno di una delle parti. La cooperazione, infine, non dovrà essere in conflitto con gli impegni internazionali e con la politica perseguita da entrambe le parti. La soluzione delle eventuali controversie è demandata a trattative amichevoli. Il disegno di legge di ratifica dispone la copertura finanziaria per un onere quantificato in 48.125 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2003.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore per l'illustrazione di questo importante provvedimento redatto nel 1999 che, finalmente, giunge ad essere ratificato. Esso — come il precedente disegno di legge di ratifica — si colloca nel quadro di un'azione stabilizzatrice della regione assai rilevante, proprio perché si tratta di nazioni che hanno raggiunto l'indipendenza solo pochi anni fa e che, dunque, hanno necessità ed urgenza di questo tipo di accordi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. La relazione svolta dal collega Rizzi ha opportunamente connotato i termini di questo accordo, dunque vorrei semplicemente introdurre una notazione politica prendendo, peraltro, lo spunto da quanto affermato dal vicepresidente della Commissione esteri — questa sera spesso nella veste di sostituto del relatore —, secondo il quale si tratta di una questione che, come altre già affrontate, si inquadra nell'ambito dei problemi di assestamento di quell'area che corrisponde alla risolu-

zione dell'Unione Sovietica. Anche il vicesegretario, con riferimento ad un provvedimento precedente, evidenziava l'esistenza di problemi di stabilizzazione democratica di questi paesi i quali, peraltro, si trovano a giocare un ruolo nevralgico nella lotta al terrorismo; infatti, tutti sappiamo che li insistono alcune basi.

Lingue forse meno moderate della mia parlano di un passaggio rapido da Mosca a Washington, ma non si tratta di ciò; ritengo invece si stia ridisegnando un'area strategica.

Comunque, il problema sul quale vorrei porre l'attenzione, all'interno di un quadro di amicizia e nell'ambito di un trattato di cooperazione concluso a Tashkent il 17 settembre del 1997, è quello di una difficile stabilizzazione democratica. Il Premier Karimov esercita una sorta di culto della personalità per proiezione storica, moltiplicando le statue di Timur Lenk — per noi Tamerlano — e con una commistione — che noi della Commissione esteri abbiamo potuto verificare personalmente — tra una tradizione da antica satrapia che questi paesi conoscono e i residui delle scuole di partito moscovite. Questi sono i gruppi dirigenti che spesso si incontrano in queste zone con la presenza anche di qualche *lobby* molto vicina e familiare rispetto alla gestione di quei giacimenti cui già il collega Rivolta faceva riferimento in ordine ad un altro paese.

Il velo di ignoranza qualche volta aiuta, ma qualche volta il coraggio e la prudenza politica vogliono che sia squarciato.

Dunque, è giusto procedere a tale ratifica, tenendo conto di questi problemi di stabilizzazione democratica che fanno i conti con una tradizione, antica e recente, che produce non poche difficoltà. Quindi, vi è una ragione in più per tenere gli occhi aperti e per procedere con questi trattati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, evidentemente siamo totalmente favorevoli alla ratifica di questo accordo, del quale cogliamo con favore l'importanza.

Tuttavia, va sottolineato un altro aspetto: noi guardiamo all'Uzbekistan con un sentimento di ammirazione e di amicizia storica. Si tratta del paese più popolato di tutta quella parte dell'Asia, nonostante abbia solo poco più di 20 milioni di abitanti.

E, per tutti noi italiani, le città di Samarcanda, di Bukhara e persino di Tashkent hanno una valenza particolare e ricordano sentimenti che fanno pensare — sognare, addirittura — a carovane e a un passato di scambio e di contatti. L'Uzbekistan è qualcosa di più di una realtà fisica, geografica e politica. È un po' la cultura, una parte della nostra cultura. Ed è per questo che vogliamo spendere alcune parole, in particolare, su questo paese. Nessuno si nasconde che, durante l'epoca sovietica, l'Uzbekistan fu considerato uno dei principali luoghi in cui mandare indesiderati da altre zone, illegittimamente indesiderati perché quel sistema politico era un sistema che non aveva scrupoli e fissava da sé le proprie regole.

La popolazione dell'Uzbekistan, oggi, è un *pot-pourri* di vari popoli, dai tedeschi che vivevano in Ucraina ai coreani che vivevano nel territorio dell'Unione sovietica, vicino alla Corea. Questo rappresenta uno dei problemi della convivenza all'interno dell'Uzbekistan di oggi. Ma, un altro dei grossi problemi della convivenza è dovuto alle pressioni di gruppi integralisti, soprattutto di carattere religioso musulmano, di cui ha fatto cenno anche il collega Giovanni Bianchi e che — come è successo in altri paesi, anche a noi più vicini — potrebbero finire con il diventare un momento di convogliamento di forze che, magari, non nascono come integraliste religiose ma che, in mancanza di possibilità di espressioni politiche alternative a quelle ufficiali e formali — o, direi, a quella ufficiale e formale — possono anche costruirsi numericamente, al di là della valenza immediata della loro vocazione.

Detto in altre parole, guardiamo con affetto all'Uzbekistan. Sicuramente siamo favorevoli alla ratifica di questo provvedimento. Tuttavia, guardiamo anche con un

po' di preoccupazione al fatto che, se non ci sarà un'apertura politica, si potrebbe, involontariamente, dare fiato e adesione, da parte di cittadini che sono già un po' scombussolati e non sempre trovano una facilità di identità nazionale, a gruppi che non hanno né volontà nazionale, né volontà pacifica, né volontà di collaborazione con il resto del mondo.

PRESIDENTE. Il passato è fiabesco, il presente incerto in quell'area.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3765)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3921) (ore 19,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a

Roma il 21 marzo 2002, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3921)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il Vicepresidente della Commissione affari esteri, onorevole Rivolta, in sostituzione del relatore, onorevole Landi di Chiavenna.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, anche su questo provvedimento è inutile spendere tante parole, dopo la relazione così precisa e accurata dell'onorevole Landi di Chiavenna. Quindi, mi limiterò soltanto a due parole.

Una delle due parole vuole soddisfare la curiosità di qualche collega che si potrebbe chiedere: ma come, con San Marino, con il quale abbiamo rapporti dal 1939 dal punto di vista istituzionale, con la « Convenzione di amicizia e di buon vicinato » e con il quale mai sono esistiti problemi né si riesce ad immaginarli, oggi abbiamo bisogno di stipulare un accordo di questo genere ?

PRESIDENTE. Solo chi non conosce la storia, può fare questa obiezione. Ci sono state persino crisi nel rapporto con San Marino.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, lei ha ragione. In effetti, al di là di quella che, oggi, è una realtà — possiamo dirlo — idilliaca, qualche piccolo problema c'è stato, anche per esempio di carattere fiscale. Questo accordo non riguarda gli aspetti economici né la più o meno diversa organizzazione politica. Si tratta di un accordo che riguarda la collaborazione nel campo culturale e scientifico. Perché si fa questa collaborazione ? Esaminando i contenuti di questo accordo, diventa del tutto

evidente. Si tratta di cooperazione universitaria e scolastica. Si prevede come si possano effettuare convegni congiunti e borse di studio.

Si prevedono, in modo particolare, forme di collaborazione nel settore degli archivi, del turismo culturale — in cui la collaborazione è grandissima tra la riviera romagnola e San Marino —, della conservazione del patrimonio artistico in generale e anche, con particolare accento, nell'intento di prevenire i trasferimenti illeciti di beni culturali, di reperti archeologici e di tutti i beni che potrebbero essere sottratti a un paese e magari passare attraverso il territorio dell'altro per cercare altri lidi.

Ebbene, le cose che ho citato danno la spiegazione anche a chi si poneva o a chi eventualmente si fosse posto la domanda di come sia utile questo accordo che, d'altra parte, non ha trovato alcun tipo di obiezione e che ci auguriamo venga subito ratificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ringraziando il relatore, ricordo che questo disegno di legge di ratifica viene a colmare una lacuna che curiosamente era rimasta evidente nei rapporti naturalmente proficui, eccellenti e molto stretti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, sarò rapidissimo anche perché il collega Rivolta ha ulteriormente precisato, sintetizzando, l'argomento. La mia osservazione è semplicemente questa. Quando si pensa a San Marino, si pensa anche a quell'emporio, addirittura un tempio del consumismo turistico. Allora viene alla mente l'osservazione di Susan George, la

quale dice che il rischio è che si pensi il mondo non tanto abitato da cittadini, quanto da consumatori.

Ebbene, proprio per questo motivo, questo trattato, ponendo l'accento sugli accordi culturali, sugli archivi e così via, sta dentro una visione del consumo che non va assolutamente demonizzata, ma che pone un'accentuazione della quale la politica deve andare degna.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3921)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità — Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3934) (ore 19,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità — Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002 che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3934)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Signor Presidente, si tratta di un accordo per autorizzare la continuazione dell'attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute di Roma. L'accordo è stato stipulato il 3 maggio del 2002 tra il Governo italiano e l'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS che ha sede a Copenaghen ed è uno dei sei uffici regionali dell'Organizzazione mondiale della sanità.

L'ufficio regionale per l'Europa è costituito da 51 paesi i cui rappresentanti si riuniscono ogni anno, con un comitato che definisce le azioni e le iniziative che deve mettere in atto l'ufficio il cui *staff* comprende 650 persone. Si tratta di un ufficio estremamente importante ed interessante ed in questo senso credo che avere una sua divisione a Roma costituisca sicuramente motivo di vanto per il nostro paese. Il Centro europeo per l'ambiente e la salute — così si chiama la divisione romana di questo ufficio — è stato istituito con l'accordo tra il Governo italiano e l'OMS che risale al 1990. Per progressivi ampliamenti dei termini, siamo arrivati anche alla stipula di questo accordo. I programmi di questo istituto italiano sono essenzialmente incentrati sul rapporto tra la salute, dei bambini soprattutto, e l'ambiente, sulla sicurezza alimentare e sulle strategie e i metodi di valutazione dell'impatto sulla salute, su globalizzazione e salute, trasporti, ambiente e salute.

Quindi, si tratta di un istituto estremamente prestigioso e l'ufficio di Roma, soprattutto, ha l'obiettivo di esercitare una guida e un coordinamento europeo nell'assistenza degli altri Stati membri della regione europea dell'OMS; tale ufficio si è anche fatto carico di includere la componente « salute » all'interno delle politiche di sviluppo.

L'Accordo si compone di un preambolo e cinque articoli, la cui disamina rimetterò — se la Presidenza me lo permette — agli atti.

Vorrei soltanto dire che gli articoli, naturalmente, riguardano — come in ogni accordo che si rispetti — i compiti del Governo italiano e dell'OMS, con un'equa distribuzione degli impegni.

Credo, quindi, sia estremamente importante arrivare presto alla ratifica di questo Accordo, il quale prevede una proroga fino al 31 dicembre del 2006. Come ho già detto, infatti, il centro di Roma costituisce una prestigiosa entità scientifica internazionale; ciò è testimoniato dai numerosi programmi di collaborazione scientifica che hanno prodotto la pubblicazione di studi estremamente importanti.

Inoltre, l'istituto di Roma costituisce un supporto tecnico e scientifico per il Ministero della salute e per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, vorrei anche aggiungere che, come si ricorderà, in Commissione è stato sollevato un problema che ricorre sempre quando si tratta di accordi con organismi internazionali. Tale problema è rappresentato dal fatto che, spesso, il personale italiano è sottorappresentato, oppure rappresentato a livelli bassi.

Ebbene, in questo caso debbo dire che l'esistenza di una divisione romana — facente parte di un grande istituto europeo — rappresenta sicuramente un'opportunità in più per poter formare del personale molto qualificato. La prova di tutto ciò è rappresentata proprio da questo istituto: attualmente, infatti, il direttore dell'istituto regionale — colui che coordina 51 paesi europei e che si trova a Copenaghen — è un italiano che, precedentemente, è stato direttore della divisione romana.

Per questi motivi credo si tratti di un'istituzione che va sicuramente, sostenuta.

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle mie considerazioni integrative.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, signora relatrice, questo ufficio dell'OMS oramai compie circa dieci anni di attività a Roma e, tra le altre cose, si

prefigge — ha l'ambizione — di attuare gli indirizzi della terza Conferenza e, quindi, di accompagnare i paesi membri in transizione — quei paesi di cui abbiamo parlato poc'anzi dell'est europeo e dell'ex Unione Sovietica — nei processi di adeguamento delle normative che riguardano la salute e l'ambiente.

Si tratta, quindi, di un ufficio di grande prestigio e competenza ed è per questo che, naturalmente, aspettiamo un rapido rinnovo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, vi è un problema costante relativo alla qualificata presenza di italiani negli organismi internazionali (WTO ed altri).

Siccome quest'ultimo è anche una delle costanti della Commissione esteri, il primo dato positivo è che la presenza romana funziona esattamente in questa direzione.

In secondo luogo, con la SARS, ci siamo lasciati alle spalle il termine « epidemia » per sostituirlo con quello di « pandemia », ma credo che un motivo di rassicurazione sia dato proprio da questo ufficio nel nostro paese.

In ultimo, la settimana scorsa questo Parlamento ha approvato una mozione riguardante la salvaguardia, la sicurezza — soprattutto nelle zone di guerra — dei minori.

Ebbene, una delle motivazioni si collega ad un programma dell'UNICEF, di alcuni premi Nobel, tra cui Betty Williams, *Save the children*. Credo che mantenere questo tipo di attenzione sia un vanto del Parlamento e della Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3934)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3917) (ore 19,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3917)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il vicepresidente della III Commissione, onorevole Rivolta, in sostituzione del relatore, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, secondo una certa consuetudine parlamentare quando si tratta di ratifiche di trattati internazionali si discute dell'intero pacchetto delle stesse; il che è perfetto dal punto di vista della rapidità, ma dal punto di vista simbolico sembrerebbe che siano tutte uguali e che non siano particolarmente importanti.

In realtà, è esattamente il contrario. Ogni accordo è un mondo a sé e li unisce il fatto, almeno questo è accaduto fino ad

ora nella nostra consuetudine, che si tratta di accordi sempre mirati, ampiamente condivisi da tutte le forze politiche. È per tale motivo che, in linea di massima, non diventano problematici nella loro approvazione. Tuttavia, ogni accordo con ogni paese rappresenta un mondo di relazioni, ha un contenuto a sé, nonché una determinata analisi; nel caso di specie, si tratta di un'analisi che il relatore, non a caso, lo stesso presidente della Commissione, onorevole Selva, ha svolto in maniera egregia in Commissione. Credo che il presidente Selva abbia voluto seguire personalmente questo provvedimento proprio per l'importanza specifica che la Slovenia assume oggi soprattutto nei confronti dell'Italia.

La Slovenia è un paese che confina con l'Italia, membro della Nato (da poco) e dell'Unione europea (così è stato deciso); è un paese con noi, parte di noi europei. Non vorrei aggiungere altro, salvo il fatto che anche su tale provvedimento, anche per motivi che ho ricordato, l'unanimità nella III Commissione è stata totale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il vicepresidente della Commissione e ricordare, in aggiunta alle sue considerazioni, che l'Italia è stabilmente il secondo partner commerciale della Slovenia e, pertanto, l'importanza di questo accordo si illustra da sola.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1894 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3989) (ore 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3989)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il vicepresidente della III Commissione, onorevole Rivolta, in sostituzione del relatore, onorevole Amoruso, ha facoltà di svolgere la relazione.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, l'onorevole Amoruso ha svolto una relazione esauriente sull'argomento, sottolineando come la legislazione italiana e quella degli altri paesi prevedano di solito l'applicazione di norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti non residenti. Queste norme particolari sono applicabili solo in assenza di trattati internazionali bilaterali o multilaterali che stabiliscono regole diverse. È consuetudine, tra Stati che hanno uno determinato scambio o che intendono avere scambi numerosi e proficui, giungere a convenzioni come queste per evitare le doppie imposizioni e stabilire, di comune accordo, particolari regole.

Direi che questa convenzione è uno strumento significativo sotto diversi aspetti; si intende, in primo luogo, evitare l'evasione fiscale e concordare le modalità

di tassazione. L'altro aspetto si inserisce nel processo di formalizzazione delle relazioni amichevoli con gli Stati che, una volta, appartenevano all'Unione delle repubbliche sovietiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente ricordare, in aggiunta alla relazione che egli ha svolto, che l'Italia è stabilmente il secondo partner commerciale della Slovenia e che quindi l'importanza di questo accordo si illustra da sé.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3848) (ore 20,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, che la Commissione III (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3848)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il vicepresidente della III Commissione affari esteri, onorevole Rivolta, in sostituzione del relatore onorevole Pacini.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso, siamo dinanzi ad un accordo sottoscritto con una repubblica dell'ex Unione sovietica, la Kirghisia o Kirghizistan, che è un paese di dimensioni modeste rispetto ai grandi paesi vicini. Confina con il Kazakistan, la Cina, il Tagikistan e l'Uzbekistan. Con questi ultimi due condivide una parte di territorio, che è la valle di Fergana, che ha una particolare importanza economica e storica.

La Kirghisia è un paese col quale noi stiamo cominciando ad avere sempre maggiori rapporti per motivi economici ed anche turistici. Il numero di italiani che si sono recati in quella terra è oramai crescente — qualcuno lo ha fatto anche durante il regime dell'ex Unione sovietica. Da qui la necessità di cominciare a formalizzare in maniera sempre più costante e progressiva i rapporti di amicizia come questi che relatore Pacini ha messo doverosamente in luce, sotto l'attenzione positiva di tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono reduce da una recente visita in questi paesi ed il Kirghizistan è paese certamente di grande interesse per noi, anche perché dopo i fatti dell'11 settembre abbiamo inviato in quell'area un piccolo, ma assai qualificato contingente militare che ho potuto visitare durante la sosta a Biškek. È quindi un tipo di accordo che è scaturito anche da questa presenza militare, ma che ha l'ambizione, come ricordava il relatore, di diventare un asse portante delle nostre relazioni commerciali e culturali con quel paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rinviare

ad alcune osservazioni già svolte per questa area in occasione del dibattito sul Kurdistan.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3848)***

PRESIDENTE. Prendo atto che il Vicepresidente della III Commissione, in sostituzione del relatore, e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 1886 —
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica
di Albania, aggiuntivo alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate
del 21 marzo 1983, fatto a Roma
il 24 aprile 2002 (approvato dal Senato)
(3988) (ore 20,08).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3988)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il vicepresidente della Commissione esteri, onorevole Rivolta, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore onorevole Pacini.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, ono-

revoli colleghi, anche in questo caso il relatore Pacini si è dilungato nel sottolineare quali siano gli aspetti salienti di questo accordo. Alla sua relazione vorrei rinviare, aggiungendo soltanto che qui trattiamo, ed è l'argomento di questo accordo fra l'Italia e l'Albania, di trasferimento di persone condannate in uno dei paesi e trasferibile nell'altro, naturalmente con l'accordo dell'altro paese.

Per quanto riguarda i cittadini albanesi condannati da tribunali italiani e trasferibili in Albania, con il consenso del Governo albanese, l'Italia ha fatto di più: ha contribuito anche alla costruzione di nuove carceri in Albania, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda gli standard di vivibilità di quelle carceri. In territorio albanese, i cittadini albanesi condannati da tribunali italiani, in un modo umano, ma fermo, potranno scontare la loro pena anche grazie a questo accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore ed auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame. Vorrei semplicemente ricordare, in aggiunta a quanto l'onorevole Rivolta ha detto, che quello dei detenuti albanesi presenti in Italia è il gruppo più numeroso, perché alla fine del primo semestre del 2002 contava circa 2.700 individui (e questo numero probabilmente è destinato in qualche modo a crescere). È stata comunque prevista la richiesta del parere del reo, anche se non è del tutto vincolante, nel pieno rispetto del protocollo di Strasburgo che è stato adottato, proprio a questo proposito, dal Consiglio d'Europa nel 1997.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. La ringrazio, signor Presidente. Le osservazioni che il relatore, ancora una volta, opportunamente ha fatto dicono quanto il nostro

paese sia — non da ieri, ma dall'altro ieri — impegnato nel processo di costruzione e ricostruzione di una democrazia nella vicina Albania. Si tratta di un paese, peraltro, che la divisione internazionale del lavoro diplomatico ben volentieri vuole assegnare alla nostra attenzione e alla nostra influenza. Ebbene, proprio questo mi offre l'occasione per fare una considerazione. Ci fu un tempo in cui l'albanese che si arrampicava al balcone era lo stereotipo di una nuova e vorace malavita cresciuta nel segno della immigrazione clandestina. Aver lavorato in questa direzione è stato quindi molto opportuno da parte delle autorità italiane ed anche dell'amministrazione italiana, a cominciare da quella militare, per tutto l'aiuto che ha dato in questo campo. Questo mi offre l'occasione per fare un rilievo.

C'è una forza politica italiana — la Lega — che, spesso, su questi argomenti, assume una posizione che va ben oltre quella dell'essere sopra le righe. Eppure, nel suo armamentario propagandistico, ha uno slogan che trovo corretto: aiutiamoli a casa loro.

Aiutare a casa loro è un modo per aiutare questi paesi ad uscire da quell'angoscia esistenziale e da quelle ristrettezze che spingono a mettere in mare le carrette. È uno slogan così giusto che, quasi mai, è applicato.

Laddove si agisce, addirittura anche in termini di formazione professionale, di creazione di amministrazioni, come si sta facendo nel caso dell'Albania, possono essere raggiunti alcuni risultati.

Non è un'osservazione da anime belle, ma un caso concreto nel quale siamo coinvolti concretamente. Credo, dunque, valesse la pena rilevarlo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3988).**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare in sostituzione del relatore il Vicepresi-

dente della III Commissione, onorevole Rivolta.

DARIO RIVOLTA, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, rispetto a quanto ha dichiarato, poco fa, l'onorevole Giovanni Bianchi, vorrei aggiungere che non vi è bisogno di richiedere un premio Nobel per il lavoro che l'Italia ha svolto nei confronti dei nostri vicini che sono stati tenuti in una condizione di spaventosa e irragionevole povertà e che hanno subito una dittatura tra le più atroci e chiuse al mondo.

Ricordiamo che tutto ciò che, da parte dell'Italia, è stato fatto in Albania — evidentemente, per il reciproco interesse —, è stato fatto, quasi sempre, in splendida solitudine. Molto spesso ci riempiamo la bocca dell'Europa, ma, in questa precisa occasione, tutto ciò che è stato costruito, in larghissima parte, è dovuto ai buoni rapporti politici tra l'Italia e Tirana.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 1° luglio 2003, alle 10:

1. — Discussione sulle comunicazioni del Governo sulle linee programmatiche in vista del semestre di presidenza dell'Unione europea.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1904 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3234-B).

— *Relatore:* Baldi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (3825-A).

— *Relatore:* Malgieri.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 (3593).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

S. 847 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (*Approvato dal Senato*) (3764-A).

— *Relatore:* Amoruso.

S. 1754 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (*Approvato dal Senato*) (3765-A).

— *Relatore:* Rizzi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (3921).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità — Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (3934).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (3917).

— *Relatore:* Selva.

S. 1894 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3989-A).

— *Relatore:* Amoruso.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (3848).

— *Relatore:* Pacini.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (3933).

— *Relatore:* Malgieri.

S. 1886 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (*Approvato dal Senato*) (3988).

— *Relatore*: Pacini.

3. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 3923.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2248 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (*Approvato dal Senato*) (4086).

— *Relatore*: Degennaro.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (3987-A)

e dell'abbinata proposta di legge: CALZOLAIO ed altri (2208).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

STUCCHI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BOVA ed altri: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (3071-3123-3310-A).

— *Relatore*: Stucchi.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

PECORARO SCANIO; FOLLINI ed altri; BERTUCCI; PANIZ ed altri; ZANETTIN; AIRAGHI: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (1051-1991-3534-3630-3633-3652-A).

— *Relatore*: Arnoldi.

8. — *Seguito della discussione del progetto di legge*:

FINOCCHIARO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Misure contro la tratta di persone (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1255-1584-C).

— *Relatore*: Finocchiaro.

9. — Seguito della discussione della mozione Battaglia ed altri n. 1-00229 sui medici specializzandi.

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

VII Commissione permanente (Cultura):

S. 1918 — « Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma 'La Sapienza' » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3923).

La seduta termina alle 20,10.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3987

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi ci ap-

prestiamo a discutere, l'atto Camera n. 3987, è un testo di iniziativa governativa.

Il 16 gennaio 2003, il sottosegretario Margherita Boniver, ha informato la Commissione che si apprestava a discutere l'atto Camera n. 2208 a firma Calzolaio, che il Governo stava predisponendo un disegno di legge in materia dei Comitati degli italiani all'estero. La Commissione ha peraltro stabilito di rinviare l'esame in attesa di avere anche il testo governativo. Successivamente in Commissione ci siamo trovati ad esaminare due proposte di legge oltre alla presente; sullo stesso tema era anche stata presentata una proposta a firma Calzolaio ed altri. Poiché i due testi erano sostanzialmente molto simili la Commissione su mia proposta ha stabilito di adottare come testo base il testo governativo.

La base di impostazione della presente proposta di legge è costituita dalla legge n. 205 del 1985, successivamente modificata dalla legge n. 172 del 1990.

La legge n. 205 è istitutiva dei Comitati degli italiani all'estero (Comites). La legge presentata dal Governo, come si dice palesemente nella relazione introduttiva, intende apportare alcune limitate modifiche all'impianto normativo già esistente.

Il Governo esplicita molto chiaramente che il disegno di legge presentato è ispirato dal testo approvato il 21 marzo 2002 dall'assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero che a sua volta riprendeva l'atto Camera n. 2997-B del 17 gennaio 2001, il cui iter non ebbe però modo di giungere a termine prima della fine della legislatura.

I Comites sono organi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero presso ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani, o presso la rappresentanza diplomatica se nel paese non vi sono uffici consolari.

Gli organi rappresentativi degli italiani all'estero sono stati istituiti come è stato già ricordato con la legge n. 205 del 1985 con la denominazione di Comitati dell'emigrazione italiana. Tale legge è stata

successivamente modificata con la legge n. 172 del 1990, che ha mutato la loro denominazione da Comitati dell'emigrazione italiana in Comitati degli italiani all'estero (Comites)

I compiti dei Comites sono in particolare quelli di cooperare con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani, nonché nella vigilanza sulle questioni dei contratti e della sicurezza del lavoro, delle condizioni abitative e scolastiche.

Il numero dei componenti di ciascun Comites è calcolato in ragione della consistenza numerica delle varie comunità di italiani all'estero con cittadinanza italiana.

A questi possono essere affiancati membri che non hanno la cittadinanza italiana, ma che sicuramente sono di origine italiana.

Questa seconda categoria di membri cooptati non può superare un terzo degli eletti per i paesi europei e non può superare i due terzi per i paesi extraeuropei.

Ogni Comitato (Comites) elegge il proprio presidente e un esecutivo con un'elezione a maggioranza assoluta.

I Comites attualmente in carica sono il frutto di un'elezione avvenuta nel 1997 e sono presenti in 113 sedi consolari.

Occorre ricordare che il decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2003, n. 52, e successivamente convertito in legge, ha rinviato la scadenza prevista per il rinnovo dei Comites al 31 dicembre 2003.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto convertito in legge, si prevede che gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restino in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.

Prima di entrare nell'analisi specifica delle leggi relative alla disciplina degli italiani all'estero, vale la pena ricordare che, soprattutto per l'attenzione posta dall'attuale ministro degli italiani all'estero, onorevole Mirko Tremaglia, si è aperta una stagione di grande interesse per il problema dei nostri connazionali residenti

all'estero, stagione estremamente fruttuosa, di cui il presente provvedimento normativo costituisce l'ultimo atto.

In questa prospettiva, la legge 18 giugno 1998, n. 198, ha istituito la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Tale conferenza è convocata almeno ogni tre anni ed è composta oltre che dal Presidente del Consiglio di ministri o dal sottosegretario da lui delegato e dal segretario generale del CGIE, dal ministro degli affari esteri e dal sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero, dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro, per i beni culturali e ambientali, delle politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato, dai presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani; dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, e dai membri del CGIE.

Certamente dobbiamo in questa sede rammentare che con la legge 24 maggio 2000, n. 138 è stata indetta e poi si è svolta nella sede della FAO, dall'11 al 15 dicembre 2000, la prima Conferenza degli italiani nel mondo.

L'evento citato si verifica dopo cinque preconferenze continentali (Montevideo 28 e 29 settembre, Melbourne 12 e 13 ottobre, Toronto 26 e 27 ottobre, Berlino 16 e 17 novembre, Pretoria 30 novembre e 1° dicembre 2000), in occasione delle quali è stata stabilita l'agenda della Conferenza e sono stati individuati i temi di maggiore interesse su cui sviluppare una nuova politica nei confronti delle collettività italiane all'estero.

Credo Presidente che, fatta tale premessa convenga procedere ad un esame dettagliato del provvedimento.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono le funzioni dei Comites.

Attualmente, come si legge nella relazione tecnica allegata alla legge, esistono 67 Comites in Europa, 4 nell'Africa subsahariana, 6 in Asia e Oceania, 38 nelle Americhe, 2 nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per un totale di 117 Comites.

L'articolo 1 istituisce i Comitati degli italiani all'estero, delineandone natura e competenze.

È in particolare disposto (comma 1) che un Comitato degli italiani all'estero (Comites) venga istituito — con decreto del ministro degli affari esteri di concerto con il ministro per gli italiani nel mondo — presso ogni circoscrizione consolare nella quale risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001.

Il testo del comma 2 è stato sicuramente migliorato nel corso della discussione in commissione perché è stato specificato che il Comitato è l'organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il comma 3 stabilisce che potranno essere istituiti più Comites, qualora le condizioni locali lo consiglino, all'interno della stessa circoscrizione, in considerazione soprattutto della vastità della circoscrizione consolare e della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana. In questo caso, l'istituzione degli ulteriori Comitati è determinata con decreto del ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per gli italiani nel mondo.

Il Comitato rappresenta l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari (vedi comma 2; la rappresentanza peraltro, ai sensi del comma 4, segnala alle autorità locali l'istituzione del Comitato e il tipo di attività da esso svolta).

Il Comitato può inoltre rappresentare istanze della collettività italiana di riferimento presso le autorità e le istituzioni

locali, ed è reso partecipe (comma 5) dei contatti della rappresentanza diplomatico-consolare con le autorità locali su questioni di interesse della comunità italiana *in loco* (in entrambi i casi, limitatamente alle questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati).

L'articolo 2 attribuisce ulteriori compiti e funzioni ai Comitati. Si tratta, in sintesi (comma 1): della individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità; di concorrere alla definizione del quadro programmatico degli interventi del paese nel quale opera; della promozione, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e le autonomie locali italiane e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, di iniziative di rilevanza sociale e culturale per la comunità di riferimento; dello svolgimento di riunioni congiunte (comma 3) con l'autorità consolare per l'esame di iniziative e di progetti specifici.

Inoltre (comma 4), al fine di promuovere l'integrazione locale dei cittadini italiani, mantenendone nel contempo i legami con la realtà italiana, nonché di favorire la conoscenza dei molteplici aspetti di essa, il Comitato collabora con l'autorità consolare nella tutela dei diritti (con particolare riguardo alla sfera lavorativa, previdenziale e assistenziale) e degli interessi dei cittadini italiani residenti.

Il Comitato inoltre segnala alla autorità consolare eventuali violazioni delle norme locali, internazionali o comunitarie a danno dei cittadini italiani, e assume le iniziative compatibili con l'ordinamento locale nei confronti delle parti sociali. Dal canto suo, l'autorità consolare riferisce al Comitato in merito agli interventi effettuati nella propria sfera di azione.

Il Comitato redige una relazione annuale sulle proprie attività, che viene allegata al consuntivo, e una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo.

Per quanto concerne le funzioni consultive dei Comitati, queste si concretizzano nella formulazione di proposte al-

l'autorità consolare, e nell'espressione di pareri: sulle iniziative programmate dall'autorità consolare; sulle documentate richieste al Governo, alle regioni e alle province autonome di contributi da parte di enti e associazioni che operano nel campo delle attività in favore della collettività italiana; sui contributi statali ai mezzi di informazione locali.

Ai sensi del comma 5, l'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle attività, nell'ambito della circoscrizione consolare, dei patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (« Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale »).

Il comma 6 dell'articolo 2, infine, attribuisce ai Comitati potestà regolamentare per quanto concerne la propria organizzazione e il funzionamento.

L'articolo 3 riguarda il bilancio del Comitato, i finanziamenti sono costituiti da: le rendite dell'eventuale patrimonio; i finanziamenti disposti dal MAE; finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; eventuali contributi dai paesi sede dei comitati e da privati; ricavato da attività e da manifestazioni varie.

Le richieste di finanziamento al ministero devono essere trasmesse attraverso l'autorità consolare entro il 31 ottobre di ciascuno anno, il Ministero degli affari esteri decide con decreto sulle richieste di finanziamento inoltrate. I bilanci dei comitati sono pubblici.

L'articolo 4 riguarda la sede e la segreteria del Comitato. La segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato che può avvalersi di uno e al massimo due unità di personale di segretarie assunto con contratto di lavoro subordinato privato, regolato dalle norme vigenti nel paese.

L'articolo 5 disciplina la composizione del Comitato (comma 1), composto da 12 membri per le comunità fino a centomila cittadini italiani e da 18 membri per quelle più grandi, nonché (comma 2) i requisiti di eleggibilità (cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare,

candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 459 del 2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative). Da segnalare che le liste (comma 3) garantiscono le pari opportunità ed una efficace rappresentazione di una comunità di riferimento.

Il comma 4 individua alcune categorie di ineleggibili, quali i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto nonché coloro che detengono incarichi istituzionali eccetera, mentre il comma 5 prevede la pubblicità delle sedute del Comitato — anche mediante pubblicazione di resoconti e informazioni ai *media* locali —, alle quali (comma 6) è autorizzata la partecipazione meramente consultiva di esperti esterni, nonché del capo dell'ufficio consolare di riferimento e (comma 7) dei membri del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero — si veda *infra* il punto 2) residenti nello stesso paese.

Le disposizioni dell'articolo 6 riguardano l'istituzione del comitato dei presidenti.

Tali disposizioni si collegano, a quelle (vedi articolo 1, comma 3) che consentono l'istituzione di più Comitati nella stessa circoscrizione consolare.

In questo caso, infatti, è istituito un Comitato dei presidenti dei vari Comites — presieduto da un coordinatore tra essi eletto —, che si riunisce almeno una volta l'anno, ed alle cui riunioni partecipano senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel paese ed i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

Inoltre (comma 2), almeno una volta l'anno in ogni paese deve svolgersi una riunione per discutere i problemi della comunità italiana. La riunione — presieduta dall'ambasciatore, si svolge con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE, dei presidenti dei Comites e dei parlamentari residenti nella ripartizione elettorale.

Il comma 3 prevede l'addebito a carico dei bilanci dei rispettivi Comitati delle spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comites alle riunioni di cui ai precedenti commi: il comma 4 autorizza per l'attuazione dell'articolo 6 la spesa di 226 mila euro.

In base all'articolo 7 riguarda i membri stranieri di origine italiana.

In base a tale articolo possono far parte del Comitato, per cooptazione, anche i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. Tali membri sono designati (in numero almeno doppio rispetto a quello da cooptare) dalle associazioni delle comunità italiane operanti da almeno cinque anni e regolarmente iscritte all'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato. Da tale elenco i membri del Comitato eleggono i membri da cooptare, che saranno coloro i quali riportano almeno la metà più uno dei voti.

L'articolo 8 riguarda la durata in carica e la decadenza dei componenti.

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il comma 2 stabilisce tuttavia che il mandato, qualora la sua scadenza non coincida con quella della generalità dei Comites, non può giungere alla naturale conclusione (evidentemente per poter tornare a una sincronizzazione delle elezioni). Il comma 3 individua le cause di sostituzione e decadenza dal mandato: in particolare, la riduzione a meno della metà del numero dei membri del Comitato è causa di scioglimento, come pure il rinvio di cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale e l'impossibilità di espletare regolarmente le funzioni.

L'articolo 9 riguarda la validità delle deliberazioni

Il Comitato delibera in via ordinaria a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

L'articolo 10 riguarda i poteri e le funzioni del Presidente del Comites, in esso si precisano le maggioranze richieste per l'elezione del presidente e la possibilità di richiedere le dimissioni del Presidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui comma 5 dell'articolo 1.

In tale mozione dovrà anche essere contestualmente indicata una candidatura alternativa che dovrà ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti.

La carica di Presidente è incompatibile con la carica di componente del CGIE.

L'articolo 11 definisce i poteri e le funzioni dell'esecutivo.

Si prevede che il Comitato elegga al suo interno un esecutivo, composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti e del quale fa parte il presidente, che lo presiede. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive.

L'articolo 12 riguarda le commissioni di lavoro.

Il Comitato può istituire al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono far parte esperti esterni nei limiti delle disponibilità finanziarie, e alle quali può altresì partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

L'articolo 13 definisce l'elettorato attivo.

In base a tale articolo, sono elettori di diritto dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che godano del diritto di elettorato attivo in base alle vigenti leggi nazionali.

Tale elenco è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26; con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

L'articolo 14 illustra il sistema elettorale. Tale sistema è basato su liste di candidati concorrenti, fissando la modalità del voto per corrispondenza, in analogia

con la vigente normativa generale sul voto degli italiani all'estero dettata dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione. L'assegnazione dei seggi è proporzionale, con le modalità di cui all'articolo 21 ed all'articolo 22.

L'articolo 15 riguarda l'indizione delle elezioni e le liste elettorali. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare e portate a conoscenza della collettività italiana con ogni valido mezzo di informazione tre mesi prima della scadenza del precedente comitato (a tale scopo, il comma 6 autorizza una spesa di 1.675.371 euro).

Le liste di candidati — corredate da un numero minimo variabile di firme di elettori non candidati — potranno essere presentate nei trenta giorni successivi alla indizione.

L'articolo 16 riguarda la costituzione di un comitato elettorale circoscrizionale.

Viene costituito presso gli uffici consolari un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Il comitato ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire le modalità di svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative: il comitato, inoltre (articolo 22), procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, rendendo pubblica con ogni mezzo appropriato la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto.

L'articolo 17 riguarda la stampa e l'invio del materiale elettorale: questo è stampato a cura dell'ufficio consolare, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli affari esteri. Non più tardi di venti giorni precedenti la data delle elezioni, l'ufficio consolare invia ad ogni singolo elettore un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda e una busta affrancata con l'indirizzo di ritorno dell'ufficio consolare. Nel plico vi sono inoltre le istruzioni per la corretta espressione del voto e il testo della presente legge. L'elettore rispedisce il materiale, contenente

l'espressione del voto non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni. Per l'articolo in commento, il comma 9 autorizza una spesa di 10.257.100 euro.

Gli articoli 18-20 riguardano i meccanismi del procedimento elettorale nonché le operazioni di scrutinio. Essi concernono norme di dettaglio sulla costituzione dei seggi, la partecipazione al voto e le operazioni elettorali: in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 prevede la costituzione presso ciascun ufficio consolare di un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione di pertinenza: data la nuova modalità del voto per corrispondenza, il seggio elettorale avrà il compito di scrutinare i voti inviati dagli elettori.

L'articolo 21 riguarda la ripartizione dei seggi e prevede che ciascuna lista ottenga tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati.

L'articolo 22 riguarda la proclamazione degli eletti.

L'articolo 23 concerne la possibilità che dove non sia possibile procedere alle elezioni dei Comitati, si possano istituire — con decreto del ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il ministro per gli italiani nel mondo — Comitati aventi compiti e composizione analoghi a quelli elettivi. I membri dei comitati non elettivi sono designati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel paese e le associazioni italiane operanti *in loco*.

Inoltre, l'autorità consolare nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire comitati con funzioni consultive, composti da non meno di cinque e da non più di dodici membri.

È previsto altresì (comma 5) che il ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i comitati di cui al presente articolo, con modalità analoghe a quelle adottate per i comitati elettivi.

L'articolo 24 introduce una disciplina per la soluzione delle possibili controversie

sull'applicazione della nuova disciplina dei Comites di cui al provvedimento in esame. In tali casi, il Comitato attiva la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, la quale — sentiti l'autorità consolare, il segretario generale e i componenti del CGIE residenti nel paese di pertinenza — decide entro sessanta giorni in via definitiva.

L'articolo 25 proroga il mandato dei Comitati operanti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fino all'indizione delle prossime elezioni.

L'articolo 26 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della normativa in esame entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica adottato in base all'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.400.

L'articolo 27 reca (comma 1) la clausola di copertura finanziaria. Gli oneri recati dal provvedimento sono valutati in 15.498.923 euro per il 2003 e in 2.500.995 euro (la notevole differenza a favore dello stanziamento per il 2003 è correlata al fatto che entro tale anno dovranno svolgersi — come previsto dal richiamato decreto-legge n. 52 del 2003 — le elezioni per il rinnovo dei Comites) a decorrere dal 2004: tali importi sono rinvenuti in parte (7.274.995 euro per il 2003 e 2.274.995 euro a decorrere dall'anno 2004) a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in base alla legge n. 205 del 1985. Per la restante quota, ossia 8.223.928 euro per il 2003 e 226.000 a decorrere dal 2004, gli oneri sono posti a carico del Fondo speciale di parte corrente (bilancio triennale 2003-2005), mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 stabilisce — evidentemente la norma riguarda gli esercizi finanziari futuri — che nel caso di previsto rinnovo dei Comites nel corso di un determinato

esercizio finanziario, i relativi oneri vengono determinati dalla legge di bilancio relativa a quell'annualità.

Il disegno di legge in esame è corredato da un'assai dettagliata relazione tecnica, in base alla quale gli oneri la cui copertura è recata dall'articolo 27 sopra descritto vengono analiticamente distinti.

Si tratta anzitutto delle spese per l'ordinario funzionamento dei Comites, che ricadono in diversi capitoli afferenti a unità previsionali di base appartenenti a cinque diversi centri di responsabilità dello stato di previsione del MAE: nel complesso, esse ammontano in ciascun esercizio annuale a 2.274.995 euro.

Per l'attività del comitato dei presidenti di cui all'articolo 6, sono previsti oneri annuali di 226.000 euro.

I restanti oneri, a loro volta analiticamente suddivisi, riguardano le numerose attività correlate alle elezioni per il rinnovo dei Comites da tenersi entro il corrente anno (spese di pubblicità, predisposizione del materiale elettorale, spese postali per l'invio agli elettori del plico contenente detto materiale, fitto di locali, competenze del personale dei seggi): nel complesso, si tratta di 13.223.928 euro.

Infine, l'articolo 28 prevede che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano abrogate la legge n. 205 del 1985 e la legge n. 172 del 1990.

Signor Presidente, questo è l'iter del provvedimento che si è svolto in Commissione e io auspico che si pervenga quanto prima all'adozione di tale provvedimento per il quale è prevista una notevole attesa.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3934

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Quindi l'ufficio di Roma ha per obiettivo quella di esercitare una guida e un coordinamento europeo nell'assistenza degli Stati membri della regione europea dell'OMS ed di altri organismi internazionali attraverso l'identificazione delle più

efficaci strategie utili a prevenire e ridurre l'impatto sulla salute delle condizioni ambientali e, soprattutto, includere la componente « salute » all'interno delle politiche per lo sviluppo.

L'accordo di cui oggi si propone la ratifica, composto da un preambolo e cinque articoli, prevede all'articolo 1 la proroga dell'accordo del 1990 fino al 31 dicembre del 2006.

L'articolo 2 riguarda la struttura organizzativa e prevede l'abrogazione dell'articolo 9 dell'accordo precedente del 1990 e sostituisce un nuovo articolo 1 che stabilisce che il Centro europeo ambiente e salute – ufficio di Roma è parte integrante dell'OMS/EURO e avrà a capo un direttore nominato dal direttore dell'ufficio regionale per l'Europa. È prevista la costituzione di un Comitato tecnico scientifico, con il compito di valutare, ogni due anni, il lavoro svolto.

L'articolo 3 riguarda il contributo del Governo italiano e quantifica in 464.800 euro il contributo annuale destinato a finanziare i costi derivanti dall'attuazione dell'articolo II dell'Accordo del 1990 (costi relativi al funzionamento del centro, spese telefoniche, postali, manutenzione delle apparecchiature, affitto dei locali, eccetera). Tali costi, a carico del Ministero della salute, sono analiticamente descritti nella Tabella 1 della relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica.

Inoltre, al comma 2, si prevede un contributo annuale di 877.976 euro per il personale operante presso l'ufficio di Roma ad eccezione del personale previsto dall'articolo 4, che sono invece a carico del bilancio ordinario dell'OMS.

La spesa complessiva è di 1.342.800 euro annui così ripartiti: 464.800 a carico del Ministero della salute e riguardano sostanzialmente i costi relativi al funzionamento del centro divisione Roma; 877.976 a carico del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio relativi principalmente a spese del personale e in parte per attività tecniche e di funzionamento.

L'articolo 4 prevede invece il contributo dell'OMS Europa che consiste nel farsi

carico di almeno due unità di personale professionale e almeno tre unità di personale amministrativo.

Inoltre l'OMS Europa si impegna a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per le attività dell'ufficio di Roma.

L'articolo 4 impegna l'ufficio di Roma a preparare in collaborazione con i Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio un rapporto in lingua inglese periodico su ambiente e salute in Italia.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore e durata dell'accordo, previsto appunto al 31 dicembre del 2006.

Appare importante la ratifica del seguente accordo per vari ordini di motivi, in primo luogo, perché il centro di Roma costituisce una prestigiosa entità scientifica ed internazionale, come testimoniano i numerosi programmi di collaborazione

scientifica che hanno prodotto la pubblicazione di studi importanti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale, dell'impatto sulla salute, dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città, nelle aree a rischi di crisi ambientali e in ambito metodologico alla valutazione dell'uso di indicatori ambientali; in secondo luogo, perché l'Istituto di Roma costituisce un valido supporto tecnico e scientifico per il Ministero della salute e per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,35.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

